



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 03/03/2022

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E COMPITI

1. E' formalmente istituita l'Avvocatura civica. L'Avvocatura é costituita da n. 1 Avvocato iscritto per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubblicheamministrazioni di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27/11/1933 n° 1578, convertito con Legge 22/01/1934 n° 36 e da personale amministrativo di supporto.

In fase di prima costituzione, l'Ufficio potrà avvalersi del supporto di un Avvocato del Foro locale, diretto a fornire attività di ausilio e affiancamento nell'organizzazione e avviamento dell'ufficio legale interno.

2. L'Avvocato civico esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie per cui lo stesso è abilitato a patrocinare, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, e secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale. All'Avvocatura è altresì demandata la trattazione della negoziazione assistita, ivi compreso il recupero giudiziale dei crediti derivanti da sentenze esecutive.
3. Fermi restando i giudizi in materia tributaria e quelli relativi alla Polizia locale, per i quali apposite norme di Legge prevedono la competenza alla costituzione in giudizio con soggetti comunali interni all'Ente competenti per materia, è fatta comunque salva la possibilità, sussistendo ragioni di opportunità e/o necessità, che per i predetti giudizi si costituisca l'Avvocatura civica.
4. L'Avvocatura civica provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione comunale secondo le norme di legge e secondo quelle contenute nel presente regolamento. Inoltre, può fornire assistenza legale, sia giudiziale sia stragiudiziale, ad altri Enti, previa stipula di apposita convenzione ex art. 30 Tuel, con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti. L'avvocatura può, altresì, svolgere, mera attività di domiciliazione a favore di altre Avvocature civiche.
5. Il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto Comunale.
6. Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta l'Amministrazione nei giudizi di cui sopra e conferisce il relativo mandato al legale incaricato presso l'Avvocatura civica, previa consultazione dello stesso, o a legale esterno.
7. L'Ente può associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare in via esclusiva il mandato *ad litem* ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere dell'Avvocatura civica, nei seguenti casi:
 - vertenze di particolare complessità;
 - casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
 - casi in cui l'Avvocato civico non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dall'art. 12 del Codice deontologico forense;
 - eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della vertenza;
 - altre situazioni di carattere eccezionale;
 - casi di inopportunità o incompatibilità da parte dell'Avvocato civico;
8. L'Avvocatura, nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziali-

ri situati in un foro diverso da quello locale, provvederà ad individuare un referente *in loco* da nominarsi con apposito atto amministrativo.

9. L'Avvocatura può sempre richiedere all'Amministrazione la nomina di consulenti tecnici di parte, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, da nominarsi con apposito atto amministrativo.
10. L'Ufficio Protocollo/Archivio, competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari, provvede a trasmetterne l'originale agli Uffici dell'Avvocatura entro lo stesso giorno di ricevimento degli stessi.

ARTICOLO 2 - INQUADRAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA

1. L'Avvocatura è unità autonoma all'interno dell'organizzazione del Comune. L'avvocato opera in condizioni di esclusività ed autonomia, affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.
2. Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra l'avvocato dell'Avvocatura civica ed i Responsabili dell'apparato amministrativo dell'Ente per le materie afferenti tale specifica competenza, fermi restando gli obblighi connessi allo status di dipendente del Comune e la struttura organica definita secondo le competenze previste dal TUEL.
3. L'Amministrazione garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica e di studio, di personale, di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio.

ARTICOLO 3 - RELAZIONI INTERNE

1. I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

ARTICOLO 4 - COMPENSI E ASSICURAZIONE

1. All'Avvocato civico, a norma dell'articolo 18 del CCNL del comparto funzioni locali 2018 e di ogni altra normativa vigente in materia, sono espressamente riconosciuti "*i compensi professionali degli Avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014*", in aggiunta alla retribuzione ordinaria e ad eventuali compensi previsti dalla vigente normativa;
2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende;
3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (*a titolo meramente esemplificativo: positivo accoglimento di domanda di insinuazione al passivo ex art.93 L.F., o di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., o vittoriosa opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, provvedimenti cautelari, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda*);
4. Nelle cause concluse con sentenza favorevole, ma senza liquidazione delle spese, all'Avvocato civico non spetta alcun compenso;

5. L'Amministrazione garantisce all'Avvocato civico una copertura assicurativa per responsabilità professionale adeguata all'attività svolta.
6. L'Amministrazione provvede, altresì, al pagamento delle spese necessarie per l'esercizio della professione forense.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui sopra;
 - ogni altro documento che esponga alla conoscenza gli atti a disposizione dell'Avvocato civico relativi al singolo contenzioso e/o al singolo procedimento.

ARTICOLO 6 - INCOMPATIBILITA'

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano all'Avvocato del Comune, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, ex art. 53 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, nonché le norme previste dal Sistema anticorruzione ex L. 190/2012.

ARTICOLO 7 - PRATICA PROFESSIONALE

1. Presso l'Avvocatura civica può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - RINVIO.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura civica.